



Senato  
Accademico

Seduta del

12 DIC. 2017

L'anno duemiladiciassette, addì **12 dicembre** alle ore 15.53, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0097023 del 7 dicembre 2017, nell'Aula Organi Collegiali si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successiva email del 12 dicembre 2017:

.....o m i s s i s.....

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Eugenio Gaudio, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro Rettore Vicario, prof. Enzo Lippolis, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof. Sergio Fucile, prof.ssa Rita Cerutti, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Augusto Desideri, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Claudia Ciancaglini, prof.ssa Maria Carmela Benvenuto, prof. Paolo Mataloni, prof. Stefano Biagioni, prof. Emilio Nicola Maria Cirillo, prof.ssa Caterina De Vito, prof. Giorgio De Toma, prof. Claudio Letizia, prof. Marco Biffoni, prof. Enrico Elio Del Prato, prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota, i Rappresentanti del personale: Tiziana Germani, Carlo D'Addio, Pietro Maioli, Stefano Marotta e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Angelo Carlini, Alessandro Cofone, Maria Giacinta Bianchi, Tiziano Pergolizzi, Francesco Mosca.

**Assistono:** il Direttore Generale, Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Paolo Ridola, prof. Antonio D'Andrea, prof.ssa Anna Maria Giovenale, prof. Giancarlo Bongiovanni, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, prof. Carlo Della Rocca, prof. Paolo Teofilatto e i Prorettori: prof. Bruno Botta, prof. Teodoro Valente.

**Assenti giustificati:** prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, la Rappresentante del personale Maria Rita Ferri.

**Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....o m i s s i s.....

4.1



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato  
Accademico

Seduta del

12 DIC. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area supporto alla Ricerca  
e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT  
Ufficio Fund Raising e Progetti Interuniversitari  
Settore e Capo del Settore  
Il Capo del Settore  
Dott. Massimo Bartoletti

**RINNOVO ACCORDO QUADRO TRA SAPIENZA E GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (GNAM).**

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni e Centri Interuniversitari dell'Ufficio Fund Raising e Progetti dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Si rammenta che, in data 13/2/2017, è scaduto l'Accordo Quadro tra Sapienza e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), stipulato nel 2013 con l'obiettivo di sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione, su tematiche di interesse comune, finalizzati al reciproco scambio di competenze in ambito formativo ed allo sviluppo di programmi di ricerca e valorizzazione dei risultati della stessa, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire, nell'ambito del design e della comunicazione visiva e multimediale, l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo nazionale e a diffonderne le conoscenze.

Le attività, che hanno visti coinvolti i Dipartimenti CORIS e Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura, hanno riguardato conferimenti di incarichi di insegnamento, conferenze, visite guidate, stage e tirocini formativi, attività di tutoraggio studenti determinando la creazione di nuove forme di relazione tra visitatori e beni conservati negli spazi museali, nonché ampliando il bacino di utenza, in particolare il target giovanile.

Le attività svolte in collaborazione hanno costituito le basi di un proficuo terreno di confronto che ha condotto, tuttavia, i due Enti a ridefinirne gli ambiti - ferme restando le rispettive finalità istituzionali - attraverso la stesura di un nuovo testo di convenzione.

In particolare, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, le Parti si propongono di contribuire alla formazione di laureati e dottori di ricerca in grado di promuovere l'innovazione scientifica declinando saperi e competenze in contesti professionali complessi, come quelli museali contemporanei, con particolare attenzione agli sviluppi metodologici storico-artistici e della critica d'arte, alle diverse fasi delle attività della cultura del progetto, dall'architettura al design nelle sue molteplici declinazioni materiali e immateriali, della comunicazione audiovisiva multiplatforma e della comunicazione museale. Per Sapienza hanno manifestato nuovamente il loro interesse i due succitati Dipartimenti cui si è aggiunto il Dipartimento di Storia dell'Arte.

A titolo esemplificativo le predette collaborazioni potranno svolgersi nelle forme di seguito indicate:

- a) Insegnamenti curriculari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti e comunque progettati nell'ottica dell'innovazione didattica;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area supporto alla Ricerca  
e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT  
Ufficio Fund Raising e Progetti Interuniversitari  
Settore e Capo del Settore  
Il Capo del Settore  
Dott.ssa Antonella Carminisa



Senato  
Accademico

Seduta del

12 DIC. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Superiore di Ricerca e  
Tirocini  
Ufficio Fondazioni e  
Settore Conoscenza e  
Innovazione Universitari  
Il Capo del Settore  
Dott. Massimo Barioletti

- b) Seminari nell'ambito di Corsi di Alta Formazione, Master e Dottorati di Ricerca;
- c) Attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale;
- d) Borse di studio, stage e tirocini da svolgere presso la Galleria Nazionale. Gli stage e i tirocini dovranno essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite piattaforma JOBSOUL;
- e) Finanziamenti di borse di dottorato;
- f) Promozione, attraverso tutti i canali disponibili, della cultura scientifica e umanistica nelle loro reciproche relazioni, nonché in quella tecnologica e tecnica;
- g) Organizzazione di convegni, conferenze, seminari, workshop internazionali, esposizioni, performances, eventi musicali e dedicati alle discipline dello spettacolo, dibattiti di valorizzazione delle attività formative e scientifiche di comune interesse, attività partecipative, nonché visite e confronti scientifici presso la Galleria, in occasione di eventi istituzionali Sapienza di alto profilo scientifico;
- h) Partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- i) Collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse;
- j) Pubblicazioni/collane scientifiche congiunte.

Nell'ambito della collaborazione istituita con l'Accordo in argomento, Sapienza e Galleria Nazionale si impegnano a operare congiuntamente su progetti formativi e tematiche di ricerca specifiche concordate. Tali iniziative saranno regolate da specifici protocolli esecutivi stipulati tra le Parti e che saranno sottoposti all'approvazione dei propri organi competenti.

I Referenti e Responsabili del presente accordo saranno, per Sapienza, il Rettore o un suo delegato e, per la Galleria Nazionale, la Soprintendente o un suo delegato, aventi uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo e per il coordinamento delle attività, verrà inoltre istituito un Comitato scientifico, di cui faranno parte, oltretutto i responsabili o delegati, tre rappresentanti per Sapienza ed in numero da definirsi (comunque non superiore a tre) per la Galleria Nazionale, designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Il Comitato si riunirà almeno due volte l'anno ed avrà le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'Accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- individuare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione;
- valutare e proporre ai due Enti eventuali modifiche dell'Accordo.

Ciascuna parte potrà modificare la rappresentanza al suo interno e darne comunicazione per iscritto all'altra Parte. Potranno inoltre essere chiamati a far parte del Comitato soggetti esperti di tematiche e iniziative che si intenderà di volta in volta realizzare.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Superiore di Ricerca e Tirocini  
Ufficio Fondazioni e  
Settore Conoscenza e  
Innovazione Universitari  
Il Capo del Settore  
Dott.ssa Annalisa Carimisa



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato  
Accademico

Seduta del

12 DIC. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Supporto Accademico  
e Trasparenza  
Ufficio ASURTT  
Settore di Relazioni e Centri Interuniversitari  
Il Capo del Settore  
Dott. Massimo Bartoletti

*h*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Ufficio ASURTT  
Isse Antonella Ceccomisa

L'accordo di collaborazione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. La durata potrà essere prorogata per un pari periodo previo accordo scritto fra le Parti.

Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare in merito all'accordo quadro proposto.

Allegati parte integrante: - Testo accordo quadro scaduto  
- Nuovo testo accordo quadro



Senato  
Accademico

Seduta del

12 DIC. 2017

.....O M I S S I S.....

**DELIBERAZIONE N. 314/17**

**IL SENATO ACCADEMICO**

- Letta la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni e Centri Interuniversitari dell'Ufficio Fund Raising e Progetti dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico;
- Esaminato il testo del nuovo accordo quadro tra l'Università di Roma "La Sapienza" e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea in Roma;
- Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito della collaborazione di assoluto valore;
- Presenti e votanti 30: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Lippolis, Alfonzetti, Benvenuto, Biagioni, Biffoni, De Toma, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D'Angelo, Del Prato, De Vito, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Rota, Torrisi, Zicari, D'Addio, Germani, Maioli, Marotta, Bianchi, Folchi, Mosca

**DELIBERA**

di approvare, per la parte di propria competenza, il rinnovo dell'accordo quadro tra Sapienza e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea in Roma.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**IL SEGRETARIO**  
Simonetta Ranalli

**IL PRESIDENTE**  
Eugenio Gaudio

.....O M I S S I S.....

7.1



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

galleria nazionale d'arte moderna

Prof. in entrata

000457

31.10.06 - 11 del 5/02/2013

## ACCORDO QUADRO TRA

**Sapienza Università di Roma**, di seguito denominata "Università", con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 5, Codice Fiscale n. 80209930587, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Frati, nato a Siena il 10.04.1943, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università.

## E

La **Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea**, di seguito denominata "Soprintendenza", con sede legale in Roma, viale delle Belle Arti, 131 00196 Roma, Codice Fiscale n. 80218230581 rappresentata dalla Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli, nata a Roma il 02-06-1958, domiciliata per la carica di Soprintendente presso la Sede della Galleria nazionale d'arte moderna.

## PREMESSO CHE:

- la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea svolge attività di tutela, conservazione, promozione dell'arte moderna e contemporanea e valorizzazione oltre ad attività di ricerca, promozione e formazione;
- l'Università, sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altri Enti Pubblici;
- l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti formativi e scientifici, anche allo scopo, tra gli altri, di innovare il sistema dei processi progettuali, comunicativi e produttivi di artefatti e prodotti fisici e immateriali, per consentire il consolidamento e la conservazione del primato italiano nell'ambito del design e della comunicazione visiva e multimediale rispetto alle istanze europee e internazionali, contribuendo altresì a formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;
- l'art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della

collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenze in ambito formativo;

- i due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifico-operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di laureati preparati all'espletamento delle attività professionali che attengono le diverse fasi delle attività del design, della comunicazione visiva e multimediale e della comunicazione museale e alla specializzazione di professionisti del settore;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

### **Art. 2**

#### **(Finalità dell'accordo)**

Università e Soprintendenza intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su tematiche di interesse comune, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo che allo sviluppo di programmi di ricerca e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire, nell'ambito del design e della comunicazione visiva e multimediale, l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo nazionale e a diffonderne le conoscenze.

### **Art. 3**

#### **(Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente accordo;
- nei protocolli esecutivi, di cui al successivo art.6 , stipulati in esecuzione dello stesso Accordo;
- nelle convenzioni attuative, di cui al successivo art.7, stipulate in esecuzione dello stesso accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

### **Art. 4**

#### **(Oggetto)**

Università e Soprintendenza intendono collaborare, nell'ambito degli ordinamenti attivi presso l'Università, in attività didattiche istituzionali curriculari, di alta formazione, nelle altre tipologie di attività formative previste dagli ordinamenti, finalizzate all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, in attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento dei laureati; in specifici progetti di ricerca su tematiche di interesse comune, da concordare ai sensi del presente Accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a titolo esemplificativo:

- a) insegnamenti curriculari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti;
- b) seminari nell'ambito di Master e Dottorati di Ricerca;
- c) attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale;
- d) borse di studio, stage e tirocini da svolgere presso la Soprintendenza (Mibac). Gli stage e i tirocini dovranno essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL;
- e) promozione della cultura scientifica, tecnologica, tecnica;
- f) organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;

- g) partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- h) collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse.

Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente Accordo, Università e Soprintendenza si impegnano ad operare congiuntamente su progetti formativi e tematiche di ricerca concordate tra le Parti.

Tali iniziative comportano la stipula di specifici protocolli esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come esplicitato all'art.6.

#### **Art. 5** **(Obblighi delle Parti)**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

#### **Art. 6** **(Protocolli esecutivi)**

Le attività di cui all'art. 4 saranno definite mediante la stipula di appositi Protocolli esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

I Protocolli esecutivi dovranno indicare:

- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
- b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- d) il personale coinvolto;
- e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli della Soprintendenza;
- f) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

I Protocolli esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

I Protocolli esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

#### **Art. 7** **(Stage e tirocini formativi)**

Nell'ambito delle finalità di cui all'art.2 e delle attività di cui all'art 4 del presente Accordo, Università e Soprintendenza possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento che, in attuazione della normativa vigente e degli Ordinamenti attivi presso l'Università, sono disciplinati da specifiche Convenzioni attuative per progetti formativi.

Tali convenzioni saranno stipulate con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento emanato dall'Università.

Gli stage e i tirocini dovranno essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL.

In nessun caso, lo svolgimento di attività di tirocinio, di stage e la fruizione di eventuali borse di studio, danno luogo a rapporti di lavoro, ne' con l'Università, ne' con la Soprintendenza.

#### **Art. 8** **(Responsabili e Comitato scientifico)**

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suoi delegati, La Soprintendenza indica quale referente e responsabile del presente accordo la Soprintendente o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo e per il coordinamento delle attività, viene istituito un Comitato scientifico.

Tale Comitato avrà le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'Accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;



- individuare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione;
- valutare e proporre ai due Enti eventuali modifiche del presente Accordo.

Oltre ai responsabili o delegati, fanno parte del Comitato Scientifico rappresentanti dell'Università e rappresentanti della Soprintendenza designati dai rispettivi rappresentanti legali.  
Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato Scientifico, con comunicazione scritta inviata all'altra.

#### **Art. 9**

##### **(Regole di comportamento presso la sede dall'altra Parte)**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

#### **Art. 10**

##### **(Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)**

Le Parti reciprocamente s'impegnano a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi, informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto e ad utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente Accordo.

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni, seminari, concordando i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

#### **Art. 11**

##### **(Trattamento dei dati)**

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula dell'Accordo, dei Protocolli esecutivi e delle Convenzioni attuative, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 30 giugno 2003, n.196.

#### **Art. 12**

##### **(Promozione dell'immagine)**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e della Soprintendenza possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

#### **Art. 13**

##### **(Copertura assicurativa)**

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

#### **Art. 14**

##### **(Durata e recesso)**

Il presente Accordo ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato Scientifico di cui all'art.8. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito dei Protocolli esecutivi devono comunque essere portati a compimento.

#### **Art. 15**

##### **(Oneri finanziari e costi)**

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.  
Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

#### **Art. 16**

##### **(Foro competente)**

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

#### **Art. 17**

##### **(Attività negoziale)**

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

#### **Art. 18**

##### **(Registrazione)**

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

### **LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Roma, 13/02/2013...


Per l'UNIVERSITA'

Il Magnifico Rettore  
Prof. Luigi Erati



Per la Soprintendenza alla Galleria  
nazionale di arte moderna

La Soprintendente  
Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli



93

2013

## **ACCORDO QUADRO TRA**

**Sapienza Università di Roma**, di seguito denominata “Università”, con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 5, Codice Fiscale n. 80209930587, rappresentata dal Rettore Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15.09.1956, domiciliato per la carica presso la Sede dell’Università.

## **E**

La **Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea**, con sede legale in Roma, viale delle Belle Arti,131, 00197 Roma, Codice Fiscale n. 97855290587, rappresentata dalla Direttrice, Dott.ssa Cristiana Collu, nata a Cagliari il 27.02.1969, domiciliata per la carica presso la Sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna.

## **PREMESSO CHE:**

- la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea svolge attività di tutela, conservazione, promozione dell’arte moderna e contemporanea e valorizzazione oltre ad attività di ricerca, promozione e formazione;
- l’Università, sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altri Enti Pubblici;
- l’Università, nell’ambito delle attività di ricerca e di organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti formativi e scientifici, anche allo scopo, tra gli altri, di innovare il sistema dei processi progettuali, comunicativi e produttivi di artefatti e prodotti fisici e immateriali, per consentire il consolidamento e la conservazione del primato italiano nell’ambito del design, della comunicazione audiovisiva e multimediale, dell’innovazione metodologica in area storico-artistica e della critica d’arte, rispetto alle istanze europee e internazionali, contribuendo altresì a formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;

- l'art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenze in ambito formativo;

- i due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, con studi, azioni sinergiche, progetti interdisciplinari e progetti pilota dedicati alla valorizzazione del Cultural Heritage in particolare dei Beni Museali con l'obiettivo di formulare criteri, linee guida, azioni scientifico-operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale;

contribuire alla formazione di laureati e dottori di ricerca in grado di promuovere l'innovazione scientifica e di declinare i propri saperi e competenze in contesti professionali complessi, come quelli museali contemporanei, con particolare attenzione agli sviluppi metodologici storico-artistici e della critica d'arte, alle diverse fasi delle attività della cultura del progetto, dall'architettura al design nelle sue molteplici declinazioni materiali e immateriali, della comunicazione audiovisiva multiplatforma e della comunicazione museale.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

### **Art. 2**

#### **(Finalità dell'accordo)**

Università e Galleria Nazionale intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su tematiche di interesse comune, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo che allo sviluppo di programmi di ricerca e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire, nell'ambito della conoscenza storico-artistica e della sua diffusione, della cultura del progetto, dall'architettura al design nelle sue molteplici declinazioni materiali e immateriali, e della comunicazione visiva e multimediale, l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo nazionale e a diffonderne le conoscenze.

### **Art. 3**

#### **(Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente accordo;
- nei protocolli esecutivi, di cui al successivo art.6 , stipulati in esecuzione dello stesso Accordo;
- nelle convenzioni attuative, di cui al successivo art.7, stipulate in esecuzione dello stesso accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

### **Art. 4**

#### **(Oggetto)**

Università e Galleria Nazionale intendono collaborare, nell'ambito degli ordinamenti attivi presso l'Università, in attività didattiche istituzionali curricolari, di alta formazione, nelle altre tipologie di attività formative previste dagli ordinamenti, finalizzate all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, in attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento dei laureati; in specifici progetti di ricerca su tematiche di interesse comune, da concordare ai sensi del presente Accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a titolo esemplificativo:

- a) Insegnamenti curricolari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti e comunque progettati nell'ottica dell'innovazione didattica;
- b) seminari nell'ambito di Corsi di Alta Formazione, Master e Dottorati di Ricerca;
- c) attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale;
- d) borse di studio, stage e tirocini da svolgere presso la Galleria Nazionale. Gli stage e i tirocini dovranno essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL;
- e) finanziamenti di borse di dottorato;
- f) promozione, attraverso tutti i canali disponibili, della cultura scientifica e umanistica nelle loro reciproche relazioni, nonché in quella tecnologica e tecnica;
- g) organizzazione di convegni, conferenze, seminari, workshop internazionali, esposizioni, performances, eventi musicali e dedicati alle discipline dello spettacolo, dibattiti di valorizzazione delle attività formative e scientifiche di comune interesse, attività partecipative, nonché di visite e confronti scientifici presso la Galleria, in occasione di eventi istituzionali Sapienza di alto profilo scientifico;
- h) partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- i) collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse
- j) pubblicazioni/collane scientifiche congiunte

Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente Accordo, Università e Galleria Nazionale si impegnano ad operare congiuntamente su progetti formativi e tematiche di ricerca specifiche, concordate tra le Parti.

Tali iniziative comportano la stipula di specifici protocolli esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come esplicitato all'art.6.

## **Art. 5**

### **(Obblighi delle Parti)**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

## **Art. 6**

### **(Protocolli esecutivi)**

Le attività di cui all'art. 4 saranno definite mediante la stipula di appositi Protocolli esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

I Protocolli esecutivi dovranno indicare:

- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
- b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- d) il personale coinvolto;
- e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli della Galleria Nazionale;
- f) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;

g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

I Protocolli esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

I Protocolli esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

## **Art. 7**

### **(Stage e tirocini formativi)**

Nell'ambito delle finalità di cui all'art.2 e delle attività di cui all'art 4 del presente Accordo, Università e Galleria Nazionale possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento che, in attuazione della normativa vigente e degli Ordinamenti attivi presso l'Università, sono disciplinati da specifiche Convenzioni attuative per progetti formativi.

Tali convenzioni saranno stipulate con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento emanato dall'Università.

Gli stage e i tirocini dovranno essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL.

In nessun caso, lo svolgimento di attività di tirocinio, di stage e la fruizione di eventuali borse di studio, danno luogo a rapporti di lavoro, ne' con l'Università, ne' con la Galleria Nazionale.

## **Art. 8**

### **(Responsabili e Comitato scientifico)**

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suoi delegati, La Galleria Nazionale indica quale referente e responsabile del presente accordo la Soprintendente o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo e per il coordinamento delle attività, viene istituito un Comitato scientifico, che si riunirà almeno due volte per anno.

Tale Comitato avrà le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'Accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- individuare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione;
- valutare e proporre ai due Enti eventuali modifiche del presente Accordo.

Oltre ai responsabili o delegati, fanno parte del Comitato Scientifico 3 rappresentanti dell'Università e ... rappresentanti della Galleria Nazionale designati dai rispettivi rappresentanti legali. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato Scientifico, con comunicazione scritta inviata all'altra. Potranno essere inoltre chiamati a far parte del Comitato altri soggetti esperti di tematiche ed iniziative che si interenderà di volta in volta realizzare.

## **Art. 9**

### **(Regole di comportamento presso la sede dall'altra Parte)**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

## **Art. 10**

### **( Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)**

Le Parti reciprocamente s'impegnano a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi, informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto e ad utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente Accordo. Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni, seminari, concordando i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

### **Art. 11**

#### **(Trattamento dei dati)**

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula dell'Accordo, dei Protocolli esecutivi e delle Convenzioni attuative, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 30 giugno 2003, n.196.

### **Art. 12**

#### **(Promozione dell'immagine)**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e della Galleria Nazionale possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

### **Art. 13**

#### **(Copertura assicurativa)**

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

### **Art. 14**

#### **(Durata e recesso)**

Il presente Accordo ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato Scientifico di cui all'art.8. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito dei Protocolli esecutivi devono comunque essere portati a compimento.

### **Art. 15**

#### **(Oneri finanziari e costi)**

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza in conformità a quanto disposto alla lettera b) dell'art. 6.



## **Art. 16**

### **(Foro competente)**

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

## **Art. 17**

### **(Attività negoziale)**

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

## **Art. 18**

### **(Registrazione)**

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

## **LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Roma, .....

Per l'UNIVERSITA'

Il Magnifico Rettore  
Prof. Eugenio Gaudio

Per la Galleria Nazionale di Arte  
Moderna e Contemporanea

La Direttrice  
Dott.ssa Cristiana Collu